COMUNE DI GRAFFIGNANO

STATUTO

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 28 dicembre 1999, n. 45 vistata dal Co.Re.Co.con decisione n. 77 del 7 gennaio 2000 e divenuta esecutiva il 21 febbraio 2000 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio dal 22 gennaio 2000 al al 20 febbraio 2000) e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale 23 giugno 2001,n.16 vistata dal Co.Re.Co. con decisione n. 525 del 5.07.2001 e divenuta esecutiva l'11 agosto 2001 a seguito di pubblicazione all'albo pretorio dall'11 luglio 2001 al 10 agosto 2001.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune di Graffignano

- 1. La Comunità locale è autonoma.
- 2. Il Comune di Graffignano rappresenta le comunità di Graffignano e di Sipicciano, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo esercitando le funzioni ad esso attribuite o delegate dalle leggi.

Art. 2

Sede del Comune

- 1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
- 2. Il palazzo comunale è ubicato nel centro abitato di Graffignano, Capoluogo del Comune.
 - 3. Nel palazzo comunale si riuniscono il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, hanno la sede il Sindaco e gli uffici che vi possono essere contenuti.
- 4. Con ordinanza motivata il Sindaco può disporre che si svolgano riunioni del Consiglio e della Giunta al di fuori del palazzo comunale.
- 5. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la Bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività.

Art. 3

Finalità

- 1. Il Comune promuove lo sviluppo sociale, turistico, culturale ed economico della comunità locale secondo i criteri della salvaguardia ambientale, con particolare riferimento alle risorse naturali e paesaggistiche del bacino del Tevere, e della valorizzazione delle significative risorse del suo patrimonio boschivo, culturale, storico, artistico, archivistico ed edilizio
- 2. Il Comune dovrà favorire lo scambio e l'integrazione socio economica dell'area di confine fra due regioni (Lazio, Umbria) in cui è compreso il suo territorio e che costituisce l'ambito territoriale dei suoi

^{*} Le parti abrogate sono riportate con carattere barrato.

^{*} Le parti aggiunte sono riportate in grassetto.

interessi, rafforzando i legami storici con la città di Orvieto e più in generale con l'area territoriale omogenea della Tuscia e della Teverina.

- 3. Il Comune promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate e promuove azioni positive per favorire patri opportunità e possibilità di relazione sociale per le donne e gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori
- 4. Il Comune tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura assicurando collaborazione ai produttori singoli e associati, favorendo iniziative tese a salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli locali, promuovendo altresì consorzi ed associazioni tra pubblico e privato per un migliore utilizzo delle infrastrutture agricole, secondo appositi regolamenti.
- 5. Il Comune conserva e valorizza le tradizioni, gli usi e i costumi nonché il suo patrimonio e le sue proprietà.
- 6. Il Comune coordina le attività commerciali e artigianali, in accordo con le associazioni di imprenditori e consumatori.
- 7. Il Comune promuove lo sviluppo fisico ed intellettuale dei cittadini affinché possano agire con responsabilità e libertà per affermare i valori della Costituzione e della Pace.
- 8. Il Comune garantisce, nell'ambito delle proprie competenze il diritto alla salute dei cittadini.
- 9. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con la scuola e la famiglia per l'educazione dei figli
- 10. Il Comune promuove la migliore qualità della vita attraverso servizi sociali, economici, culturali e sportivi.
- 11. Il Comune contribuisce a iniziative per il processo d'integrazione europea e internazionale, per questo favorisce iniziative di accoglienza, solidarietà e cooperazione con cittadini anche extracomunitari che risiedono e lavorano nel proprio territorio.
- 12. Il Comune promuove scambi con il Comune "gemello" di Graffignana (MI), con opportune forme d'intesa, che dovranno costituire elemento di sviluppo economico, sociale e culturale.
- 13. Il Comune può promuovere comitati di quartiere o frazione di territorio, le cui competenze e funzioni saranno previste con delibere consiliari e specifici regolamenti.
- 14. È dovere del Comune, nel rispetto delle diverse culture ed autonomie, rimuovere ogni ostacolo dovesse dividere l'armonico ed unitario sviluppo dei Centri di cui si compone.
- 15. Il Comune, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
- 16. Riconosce all'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e riuniti in formazioni sociali, qualora sia orientata a soddisfare gli interessi e a promuovere lo sviluppo della comunità locale, un ruolo fondamentale di ispirazione della propria attività e di integrazione dei propri servizi.
- 17. Accetta e promuove, nell'ambito delle proprie finalità, la collaborazione dei cittadini singoli o riuniti in formazioni sociali, nel pieno rispetto della loro libertà e dignità, esercitando anche, se necessario e opportuno, una funzione di sostegno e di aiuto.

Art. 4

Programmazione, forme collaborative e di cooperazione

- 1. Il Comune, oltre a riconoscere il principio di sussidiarietà come criterio di riparto delle attribuzioni tra enti esponenziali di comunità, lo assume come criterio ispiratore dei rapporti con i cittadini e con le loro formazioni sociali in ordine alle funzioni pubbliche locali.
- 2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lazio, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti

nel suo territorio.

- 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà tra le diverse sfere di autonomia.
- 4. Il Comune di Graffignano appartiene geograficamente, culturalmente e storicamente al comprensorio interregionale "Teverina", includente i Comuni dell'alto Lazio e della bassa Umbria che si affacciano sulla riva destra del fiume Tevere, il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
- 5. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri Enti, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 5 *Albo pretorio*

- 1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3. Il segretario, **o un dipendente da lui delegato**, cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6

Il territorio, lo stemma, il sigillo e il gonfalone

- 1. Il territorio del Comune su cui è insediata la comunità di Graffignano ha un'estensione di ha. 2.912 e comprende: la Frazione di Sipicciano e i seguenti nuclei abitati: Litigata, Picotti Tardani, Olivi, Casettone, Molinella, Ontaneto, Pisciarello, Poggio del Castagno e Vallecupa.
- Confina a Nord con il Comune di Civitella d'Agliano, a Ovest con il Comune di Viterbo, a Sud con quello di Bomarzo, a Est con il Comune di Alviano e Attigliano (TR).
- 2. Nei documenti e nel sigillo il Comune si identifica con la scritta "Comune di Graffignano (Provincia di Viterbo)" e con lo stemma ufficiale.
- 3. Nelle circostanze stabilite con il regolamento può essere esibito il gonfalone ufficiale raffigurante S. Martino a cavallo nell'atto di donare metà del suo mantello ad un povero; sullo sfondo una fortificazione.

TITOLO II ORGANI ELETTIVI DI GOVERNO

Art. 7

Poteri del consiglio comunale

- 1. Il consiglio comunale rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
- 2. La competenza del consiglio comunale è stabilita dalla legge.
- 3. Il consiglio comunale non può delegare l'esercizio dei suoi poteri.
- 4. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni del consiglio assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione del responsabile del servizio, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.

5. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare quando le deliberazioni del consiglio, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dall'articolo 56 della legge 142/1990 e successive modificazioni, 192 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Art. 8

Autonomia del consiglio comunale

- 1. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa nonché autonomia contabile.
- 2. È' dotato, con le modalità fissate dal regolamento, di servizi, attrezzature e risorse finanziarie per il funzionamento proprio e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
- 3. Le risorse finanziarie assegnate al consiglio sono gestite in regime di autonomia contabile, secondo le norme del regolamento, per le seguenti finalità:
- a) attività di studio e documentazione;
- b) iniziative dei gruppi consiliari previste dal regolamento;
- c) spese di rappresentanza per cerimonie di competenza consiliare;
- d) altre spese previste dal regolamento.

Art.9

Convocazione e presidenza prima adunanza

- 1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neoeletto viene convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
- 2.La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio.
- 3. Il Consiglio comunale, nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Art.10

Nomina presidente del Consiglio

- 1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente scelto tra i consiglieri in carica.
- 2. L'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti, con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 3. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri.
- 4. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età nel caso di parità.

- 5. La deliberazione di nomina del presidente è immediatamente eseguibile.
- 6. La nomina a Presidente del Consiglio Comunale ha durata coincidente con il mandato amministrativo.
- 7. In sede di prima attuazione delle norme del presente Statuto, si procederà all'elezione del Presidente del Consiglio nella seduta successiva all'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

Art.11 Vice presidenti del Consiglio

- 1. Subito dopo l'elezione del presidente, il Consiglio elegge nel suo seno due vice presidenti;
- 2. I vicepresidenti sono eletti singolarmente in due successive votazioni alla prima delle quali partecipano i soli consiglieri di maggioranza e alla seconda i soli consiglieri di minoranza.
- 3. L'elezione dei vicepresidenti avviene a scrutinio segreto e a maggioranza semplice risultando eletto, in caso di parità di voti, il più anziano di età.

Art. 12 Poteri del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca il Consiglio secondo le modalità di cui al successivo art. 14;
- c) riunisce il Consiglio entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
 - Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando il sindaco rappresenti la particolare urgenza della trattazione;
- d) riunisce il Consiglio nel termine di dieci giorni per discutere e provvedere sul referto pervenuto dal Revisore del Conto ai sensi dell'art. 239 lett.e) del D.Lgs n.267/2000;
- e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal Consiglio stesso su proposta del suo presidente, di ciascun consigliere e del Sindaco;
- f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta;
- g) firma, insieme il segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni;
- h) insedia le commissioni consiliari, ne coordina l'attività e vigila sul loro regolare funzionamento;
- i) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
- j) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- k) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

Art.13

Indennità di funzione, censura e decadenza

- 1. Al presidente è riconosciuta una indennità di funzione determinata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 82 del D.lgs n.267/2000 nel rispetto del decreto interministeriale previsto dal comma 8 del medesimo articolo.
- 2. Il presidente è passibile di censura da parte del Consiglio Comunale quando abbia violato ripetutamente i doveri connessi con i poteri previsti dall'art.12.
- 3. Il presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale quando abbia commesso violazioni per le quali sia stato già censurato.
- 4. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti sono adottate in seduta segreta. Il presidente partecipa alle sedute, ma non le presiede.

Art. 14 (ex art.9)

Funzionamento del consiglio comunale

- 1. Il funzionamento del consiglio comunale deve essere disciplinato con apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.
- 2. Il Consiglio è convocato-dal Sindaco dal Presidente del Consiglio che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del regolamento e del presente Statuto.
- 3. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono contenere:
- a) il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, tenendo presente che la convocazione in luogo diverso dalla sala consiliare del palazzo comunale di Graffignano ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivata dal presidente;
- b) gli argomenti posti all'ordine del giorno sintetizzati correttamente senza riferimento a precedenti che i consiglieri non sono tenuti a ricordare o ad atti che i consiglieri non sono tenuti a conoscere o a conservare;
- c) il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata anche nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, tenendo presente che per l'adunanza di seconda convocazione non si procede a nuova spedizione degli avvisi;
- d) la indicazione degli argomenti che devono essere discussi in seduta segreta.
- 4. Gli avvisi di convocazione del consiglio comunale devono essere portati a conoscenza di tutti i consiglieri mediante consegna da parte di messo comunale attestata da apposita dichiarazione.
- 5. Deve intendersi per consegna dell'avviso:
- a) la consegna nelle mani proprie del consigliere ovunque reperito nell'ambito del territorio del Comune di Graffignano;
- b) la consegna nelle mani di un familiare convivente, di un domestico, di un vicino di casa o del portiere nella residenza del consigliere, se posta nei territorio del Comune di Graffignano;
- c) l'affissione dell'avviso sulla porta d'ingresso o l'inserimento nella cassetta della corrispondenza nella residenza del consigliere, se posta nel territorio del Comune di Graffignano;
- d) la consegna nelle mani di una delle persone indicate dal consigliere nell'eleggere apposito domicilio in Graffignano;
- e) la comunicazione con ogni altro mezzo idoneo, anche telematico, previsto dal regolamento e assentito dal consigliere.
- 6. La convocazione del consiglio comunale non è valida se tutti gli avvisi non siano stati spediti simultaneamente e regolarmente consegnati entro il terzo giorno precedente quello della seduta consiliare.
- 7. Eventuali integrazioni dell'ordine del giorno devono essere spedite simultaneamente e consegnate a tutti i consiglieri entro il secondo giorno precedente quello della seduta consiliare.

8. Sono ammesse deroghe ai termini e alle modalità previsti dai commi precedenti solo in casi particolari o eccezionali tassativamente previsti dal regolamento.

Art. 15 (ex art.10) Attività ispettiva. "Question time"

- 1. Il Sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento che deve prevedere l'obbligo della risposta scritta, se richiesta espressamente da chi ha presentato l'interrogazione o l'istanza.
- 2. In ogni seduta consiliare, dopo l'esame dei verbali della seduta precedente e dopo la trattazione degli argomenti su cui si deve deliberare entro un termine stabilito dalla legge, deve essere riservato al sindaco e agli assessori un tempo adeguato per rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze presentate dai consiglieri.
- 3. In ogni seduta consiliare deve essere dedicato un tempo stabilito dal regolamento ai quesiti, pertinenti alle loro funzioni, che i consiglieri comunali intendono porre, verbalmente e in forma sintetica, al Sindaco e agli assessori per avere, possibilmente, risposta sintetica e immediata.

Art. 16 (ex art.11) *Gruppi e commissioni consiliari*

- 1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
- 2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
- 3. Il consiglio comunale si avvale, per il migliore esercizio delle sue funzioni, di commissioni permanenti, temporanee o speciali costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- 4. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori nel rispetto dei seguenti principi:
- a) le commissioni permanenti sono espressamente previste dal regolamento e sono addette principalmente all'esame preparatorio delle deliberazioni consiliari.
- b) le commissioni temporanee e speciali sono istituite con apposite deliberazioni per esigenze limitate nel tempo o di carattere eccezionale;
- c) i presidenti delle commissioni sono nominati dal consiglio comunale;
- d)La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza nel rispetto della volontà della minoranza.
- e) le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, rappresentanti di enti e associazioni, esperti e professionisti;
- f) le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta costoro lo richiedano;
- g) la partecipazione dei funzionari comunali, nonché di consulenti, collaboratori e professionisti relativamente a compiti loro affidati dal Comune, quando sia richiesta dal presidente della commissione, é obbligatoria;
- h) le sedute delle commissioni consiliari, di norma e salvo i casi previsti dal regolamento, sono pubbliche.

Dimissioni dei consiglieri

- 1. Le dimissioni dei consiglieri sono regolate dal comma 2-bis dell'articolo 31 della Legge 142/1990 introdotto dall'articolo 5, comma 1, della Legge 127/1997, dall'art.38 comma 8 del D.Lgs n.267/2000.
- 2. Nel caso che, dopo la proclamazione degli eletti e prima della convalida, uno o più consiglieri rassegnino le dimissioni, il consiglio comunale deve procedere alla surrogazione per poter effettuare la convalida nella sua completezza strutturale e rappresentativa.

Art. 18 (ex art.13)

Diritti e doveri dei consiglieri

- 1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera cittadinanza senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
- 2. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa per tutte le deliberazioni di competenza del consiglio comunale e può presentare mozioni e ordini del giorno nonché formulare interrogazioni e interpellanze.
- 3. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti o aziende da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni che ritiene utili all'espletamento del mandato. Non può essere opposto alle richieste del consigliere il segreto d'ufficio.
- 4. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
- 5. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- 6. Un quarto dei consiglieri comunali può fare richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, di sottoporre al controllo del difensore civico le deliberazioni riguardanti:
- a) appalti e affidamento di servizi e forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
- 7. Il consigliere comunale ha diritto alla percezione di un gettone di presenza per ogni giornata di partecipazione a sedute del consiglio comunale e di commissioni oppure, in alternativa e a sua richiesta, ha diritto a una indennità di funzione.
- 8. Sia l'importo del gettone di presenza che quello dell'indennità di funzione sono stabiliti dal Consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 11, della Legge 265/1999, 82 del D.Lgs n.267/2000 e nel rispetto del decreto interministeriale previsto dal comma 9, comma 8, dello stesso articolo.
- 9.I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari di cui fanno parte.
- 10. I consiglieri comunali devono giustificarsi col Sindaco per le loro assenze a intere sedute del consiglio.
- 11. Le giustificazioni devono essere consegnate o inviate al sindaco, in forma di dichiarazione scritta, entro 30 giorni dal termine della seduta in cui si è verificata l'assenza.
- 12. I consiglieri che, senza fornire ragionevoli giustificazioni, non partecipano a tre sedute consecutive del consiglio comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata a maggioranza assoluta.
- 13. Il regolamento disciplina il procedimento per la dichiarazione di decadenza garantendo almeno 30 giorni di tempo al consigliere per far valere cause giustificative.

Art. 19(ex art.14)

Giunta comunale

1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione, **nel governo** del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art. 20 (ex art.15)

Nomina della giunta

- 1. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 2. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 21 (ex art.16)

Composizione della giunta

- 1. La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori.
- 2. Possono essere eletti assessori 2 cittadini non facenti parte del consiglio comunale e che siano in possesso dei requisiti per essere eletti consiglieri comunali.
- 3. Gli assessori esterni partecipano al consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 22(ex art.17)

Funzionamento della giunta

- 1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
- 2. L'attività della giunta comunale è collegiale.
- 3. Gli assessori sono preposti alle varie funzioni dell'amministrazione comunale, raggruppate per gruppi omogenei.
- 4. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati dei quali hanno piena competenza nell'ambito dell'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio comunale o dalla giunta comunale.
- 5. Il Sindaco comunica al consiglio comunale le deleghe agli assessori e le loro modificazioni.
- 6. La giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 23(ex art. 18)

Competenze della giunta

- 1. La giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali in un ambito di competenza residuale rispetto al consiglio, al Sindaco, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
- 2. Sono riservate alla giunta, fatte salve le competenze del consiglio, le deliberazioni connesse in modo imprescindibile a giudizi valutativi come:
- a) gli incarichi a professionisti, consulenti e collaboratori per i quali non siano previste procedure di

evidenza pubblica;

- b) gli interventi a sollievo di stati di disagio straordinari e temporanei di persone e famiglie;
- c) gli interventi a favore di associazioni e altre formazioni sociali per i quali non siano previste procedure di evidenza pubblica;
- d) l'autorizzazione ad introdurre o resistere ad una azione giudiziaria, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, e la conseguente nomina del difensore.
- d) e) gli atti politici in genere.
- 3. È riservata alla giunta, nell'ambito dei lavori pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi.
- 4. Ai fini del rispetto del principio della semplificazione amministrativa, le deliberazioni della giunta assunte nell'area di propria competenza, quando comportino spese quantificate, comprendono l'assunzione dell'impegno di spesa, senza necessità di successiva determinazione dirigenziale, ma fatti salvi i pareri di regolarità tecnica e contabile.
- 5. Sempre ai fini del comma precedente, si prescinde dalla determinazione a contrattare, quando le deliberazioni della giunta, assunte nell'area di propria competenza, individuino il contraente e contengano gli altri elementi previsti dall'articolo 56 della legge 142/1990 e successive variazioni, 192 del T.U. 18.08.2000 n.267.

Art. 24(ex art.19)

Deliberazioni degli organi collegiali

- 1. Le proposte di deliberazioni di competenza del consiglio comunale possono essere presentate dal sindaco, dalla giunta e dai consiglieri comunali nonché per iniziativa popolare o a seguito di referendum propositivo.
- 2. Le proposte di deliberazioni da chiunque presentate, devono essere adeguatamente istruite e sottoposte al consiglio entro i termini stabiliti dal regolamento.
- 3. Le proposte di deliberazioni poste all'ordine del giorno, corredate degli atti del procedimento, devono essere messe a disposizione dei consiglieri non più tardi delle ore 9 del giorno precedente la riunione del consiglio in cui devono essere discusse.
- 4. Il quorum strutturale del consiglio comunale in prima convocazione, salvo casi specifici previsti dalla legge o dal presente statuto, è di sette membri. Se nel corso della seduta viene a mancare il predetto numero legale, ma rimangono presenti almeno cinque membri, si possono svolgere attività che non comportano l'adozione di deliberazioni.
- 5. Il quorum strutturale del consiglio comunale in seduta di seconda convocazione è di sei membri.
- 6. Le deliberazioni consiliari, salvo i casi per i quali il presente statuto o fonti giuridiche superiori prevedono la maggioranza assoluta o maggioranze speciali, sono adottate a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
- 7. Per maggioranza assoluta s'intende il voto favorevole della metà più uno dei votanti calcolando nel numero dei votanti anche coloro che abbiano espresso voti invalidi o schede bianche.
- 8. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
- 9. La giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
- 10. Le proposte di deliberazioni di competenza della giunta comunale possono essere presentate dal sindaco e dagli assessori.
- lì. Le proposte di deliberazioni del consiglio e della giunta devono essere formulate in termini tali, benché sintetici, da consentire un'adeguata comprensione della motivazione, se obbligatoria, e della decisione.

- 12. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da lei svolta.
- 13. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curati dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
- 14. I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 25(ex art.20) *Sindaco*

- 1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
- 2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 26 (ex art.21) *Competenze del Sindaco*

- 1.Il Sindaco rappresenta il Comune, fatta eccezione per la stipulazione dei contratti, nomina i componenti della giunta comunale, convoca e presiede **la prima seduta del** il consiglio e la giunta secondo le norme degli appositi regolamenti, sovraintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonchè all'esecuzione degli atti, secondo le norme previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti comunali.
- 2. Il Sindaco, salvo quanto previsto dall'art.107 del D.Lgs n.267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi ed in particolare le funzioni quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate ai comuni.
- 3.Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni attenendosi agli indirizzi stabiliti dal consiglio.
- 4. Gli indirizzi del consiglio devono riservare al sindaco un margine di discrezionalità adeguato alla sua qualità di organo responsabile dell'amministrazione del Comune, perciò devono contenere esclusivamente prescrizioni di carattere procedimentale affinchè i provvedimenti del sindaco risultino bene ponderati e ampiamente motivati.
- 5. Il sindaco, quando si verifica la vacanza di posti di capo settore, può provvedere alla copertura mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o ,eccezionalmente e con ordinanza motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
- 6. Il sindaco può attribuire e definire incarichi a tempo determinato ai capi settore per la direzione di aree funzionali, può altresì interrompere anticipatamente o rinnovare tali incarichi a seconda dei risultati ottenuti.
- 7. Il sindaco, nel rispetto di specifici stanziamenti di bilancio, può nominare, per obiettivi determinati e con convenzione a termine, collaboratori esterni per prestazioni al alto contenuto di professionalità.
- 8. Il regolamento previsto dall'art. 51 comma 1 della legge 08.06.1990 n. 142, **89 comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n.267** detta le norme procedimentali affinchè i provvedimenti previsti dai commi 5, 6 e 7 risultino bene ponderati e ampliamente motivati.

Art. 27(ex art.22) *Deleghe*

- 1. Il Sindaco può delegare agli assessori, per determinati gruppi di materie, le seguenti funzioni:
- a) sovraintendenza al funzionamento degli uffici in ordine all'istruttoria e all'attuazione delle deliberazioni del consiglio e della giunta;
- b) iniziative e proposte riguardo alle competenze della giunta;
- c) convocazione e presidenza di commissioni consultive;
- d) risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.
- 2. Il Sindaco può delegare la firma di atti strumentali e di provvedimenti amministrativi, eccetto le ordinanze, ai responsabili dei relativi procedimenti a al segretario comunale.

Art.28 Delegato del Sindaco presso la Frazione

1. Il consigliere comunale delegato dal sindaco per la frazione di Sipicciano ai sensi dell'art. 54 comma 7, del Dlgs 18.08.2000 n. 267, presenta mensilmente al sindaco una relazione sullo svolgimento delle attività delegate ed è invitato a partecipare, in qualità di relatore, alle riunioni delle commissioni consiliari e della giunta, quando siano posti all'ordine del giorno affari che riguardano la frazione.

Art. 29 (ex art.23) *Sostituzione del Sindaco*

- 1. Il Vice Sindaco nominato ai sensi dell'articolo 15-20 svolge le funzioni vicarie del sindaco, lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
- 2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, si segue, per la sostituzione l'ordine di anzianità degli assessori secondo l'età.

Art. 30 (ex art.24) *Direttive*

- 1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi e della realizzazione dei programmi deliberati in consiglio comunale la giunta indica le priorità impartisce le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione.
- 2. Le direttive generali decise dalla giunta sono integrate da direttive particolari impartite dal Sindaco.

Art. 31 (ex art.25) *Attribuzioni di vigilanza*

- 1. Il Sindaco:
- a) acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative

sull'intera attività del Comune;

- c) compie gli atti conservativi, dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
- f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 32 (ex art.26) *Linee programmatiche*

- 1. Il Sindaco, entro 90 giorni dal suo insediamento, sentita la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2. Il consiglio comunale, con cadenza semestrale, nelle sedute in cui sono in esame il bilancio di previsione o il conto consuntivo, prima dell'approvazione degli stessi, oppure nelle sedute immediatamente precedenti, provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori.
- 3. Il consiglio, in qualsiasi momento, con deliberazioni di indirizzo, può integrare, adeguare o modificare le linee programmatiche.

Art. 33 (ex art.27) *Attribuzioni di organizzazione*

- 1. Il Sindaco:
- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone **con atto informale** la convocazione del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e lo la presiede (ai sensi del regolamento). (Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione
- b) (convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare););
- e) b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici, di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previste dalle leggi;
- d) (propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede).

TITOLO III PARTECIPAZIONE

Art.. 34 (ex art.28) *Libere forme associative*

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.

Valorizzando con maggiore efficacia quelle associazioni e organizzazioni in grado di formare i propri

organismi con rappresentanti eletti unitariamente dai due Centri.

- 2. Il regolamento determina le modalità attraverso cui associazioni, movimenti o comitati di cittadini, che ne facciano richiesta, possano accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.
- 3. Il Comune sostiene la loro attività anche con mezzi finanziari e rendendo disponibili i propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale.

Art. 35 (ex art.29) *Consulta*

- 1.La Consulta è organo di partecipazione diretta ed ampia dei cittadini.
- 2. Il Comune promuove la costituzione di una Consulta, organismo di partecipazione, con finalità generali, alle attività del Consiglio e della Giunta. La Consulta è composta dall'assemblea dei rappresentanti delle associazioni senza fini di lucro con o senza

personalità giuridica, che chiedano di parteciparvi presentando l'atto costitutivo e lo Statuto, l'elenco dei soci comprendente almeno dieci persone residenti a Graffignano e le generalità e il domicilio del presidente o del rappresentante designato.

3. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nel rispetto dei principi dell'autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

Art. 36 (ex art.30)

Diritti di accesso e di informazione dei cittadini

- 1. Il regolamento previsto dall'art. 7 della legge 08.06.1990 n.142 dalla legge 241/1990 deve attuare anche le altre norme statali in materia di procedimento amministrativo e di diritti di accesso ai documenti amministrativi.
- 2. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive gli interessati hanno diritto, se lo richiedono, di essere sentiti nelle forme previste dal regolamento sia dal funzionario responsabile del provvedimento, sia dalla commissione che deve eventualmente esprimere parere consultivo.

Art. 37 (ex art.31) *Difensore Civico*

- 1. Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione Comunale nonché il suo buon andamento, il Consiglio Comunale può istituire l'ufficio del difensore civico, che svolge le funzioni previste dalla legge.
- 2. Per essere eletto difensore civico è necessario:
- a) non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo;
- b) essere residenti a Graffignano ininterrottamente da almeno cinque anni;
- c) aver compiuto il trentacinquesimo anno di età;
- d) essere di condotta specchiatissima e illibata;
- e) non avere partecipato come candidato alle ultime elezioni comunali;
- f) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore.
- 3. Il difensore civico che potrà svolgere detto compito anche a livello intercomunale, è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Comunale mediante votazione segreta.
- 4. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

- 5. Dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore.
- 6. Svolge le proprie funzioni in piena indipendenza dagli organi del Comune.
- 7. Ha diritto di accedere a tutti gli atti del Comune, non può essergli opposto il segreto d'ufficio ed è tenuto a sua volta al segreto d'ufficio secondo le norme di legge.
- 8. Gli amministratori e il personale del Comune sono tenuti a fornirgli tutte le informazioni utili allo svolgimento della funzione senza oneri di alcun genere.
- 9. Al difensore civico spetta un indennità mensile pari a un quarto di quella prevista per il Sindaco, la fornitura del materiale minuto per lo svolgimento delle sue funzioni.
- 10. Il difensore civico può presentare alla Giunta e al Consiglio proposte di deliberazioni. Presenta al Sindaco relazioni attinenti alle sue funzioni. Il Sindaco comunica al Consiglio le relazioni del difensore civico nella prima seduta utile.
- 11. Il difensore civico decade dalla carica quando si verifica una delle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per il Comitato Regionale di Controllo.
- La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta del Sindaco o su iniziativa di un quinto del consiglieri.

Art. 38 (ex art.32)

Forme di consultazione della popolazione

- 1. Gli organi del Comune, ogni volta che lo ritengano opportuno, possono promuovere forme di consultazione dei cittadini, anche in forme differenziate e articolate.
- 2. Le consultazioni devono garantire la libertà di espressione dei partecipanti.
- 3. Chiunque può indirizzare al sindaco istanze, petizioni e proposte allo scopo di ottenere dagli organi e dagli uffici comunali la migliore tutela di interessi collettivi nei limiti e nei modi prescritti dalla legge.
- 4. Istanze, petizioni e proposte possono essere sottoscritte da una o più persone, a qualsiasi titolo, senza limiti di età, di residenza o di nazionalità, ma devono recare sempre la sottoscrizione leggibile di uno o più presentatori maggiorenni con indicazione del domicilio nel territorio del Comune di Graffignano.
- 5. Il sindaco, entro trenta giorni, risponde direttamente ai presentatori o comunica loro l'avvenuto inoltro all'organo competente, che dovrà, a sua volta, rispondere entro i successivi trenta giorni.
- 6. Le proposte di provvedimenti amministrativi, se attinenti alle attribuzioni comunali e formulate in modo sufficientemente chiaro, sono affidate dal sindaco al responsabile del procedimento per l'istruttoria. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un procedimento di accoglimento totale o parziale o di rigetto.
- 7. Il sindaco, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, può chiedere chiarimenti e integrazioni ai presentatori di atti d'iniziativa popolare.
- 8. Ciascun elettore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 1 e 2, della Legge 142/1990 e successive modificazioni, 9 commi 1 e 2 del D.Lgs 18.08.2000 n.267 può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

Art. 39 (ex art.33)

Referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi, propositivi o consultivi.

- 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:
- a) statuto comunale;
- b) regolamento del consiglio comunale;
- c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi.
- 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare eauivoci.
- Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedente comma 2.
- 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure si ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.
- 8. Con la deliberazione di cui al precedente comma 6 il consiglio prende atto del risultato del referendum abrogativo o delibera in merito al risultato del referendum propositivo. In tal caso la proposta oggetto di referendum non può essere respinta in mancanza del quorum strutturale di quattro quinti dei consiglieri. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta.
- Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta, per cinque anni, non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

TITOLO IV **UFFICIE PERSONALE**

Art. 40(ex art.34)

Principi organizzativi degli uffici e del personale

- Gli uffici professionali del comune a carattere permanente sono articolati in settori ai quali sono preposti funzionari di qualifica apicale.
- 2. Il settore può essere composto da più uffici.
- Il regolamento disciplina i rapporti organizzativi tra gli uffici professionali e tra essi e gli uffici onorari. Prescrive l'interinato e la supplenza affinché gli uffici siano sempre dotati di un preposto idoneo.
- 4. Il regolamento prevede altresì la possibilità che i dipendenti siano addetti temporaneamente ad altri uffici permanenti o temporanei continuando o meno ad assolvere i compiti assegnati presso l'ufficio di appartenenza.
- Il regolamento detta norme per la istituzione di uffici temporanei in occasione di elezioni, censimenti ed altri eventi o necessità di carattere comunale o sovracomunale.

Art. 41 (ex art.35)

Il Segretario comunale

- 1. (Il rapporto d'ufficio e il rapporto di servizio del segretario comunale sono regolati da norme statali e da norme comunali con esse compatibili). Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2. (Il segretario Comunale presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e nel rispetto delle norme vigenti in materia.) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di categoria.
- 3. (stipula i contratti in rappresentanza del comune, esclusi quelli di cui sia ufficiale rogante, nel rispetto delle deliberazioni a contrattare.) Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei capi settore e ne coordina l'attività; nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
- 4. Espleta le altre seguenti funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo statuto ed in particolare:
- a) formula proposte al sindaco ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di regolamenti, e in genere, di atti di competenza del sindaco;
- b) (cura l'attuazione dei programmi deliberati dal consiglio nel rispetto delle direttive impartite dalla giunta e dal sindaco e a tal fine adotta progetti la cui gestione è attribuita ai capi settore, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto); coordina i responsabili dei servizi ai fini dell'attuazione dei provvedimenti adottati dagli organi di governo;
- e) (determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale comunale, che abbiano adottato in sede nazionale codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero , e le confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, nel rispetto della legge, dello status, dei regolamenti comunali e delle direttive degli organi elettivi del Comune);
- d) (coordina le attività dei capi settore;)
- e) c) verifica e controlla l'attività dei capi settore, anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia degli stessi;
- -f) d) propone l'adozione delle misure nei confronti dei capi settore, in ordine alla responsabilità penale, civile, amministrativa- contabile e disciplinare.
- (5. Il segretario comunale adotta, nell'esercizio delle funzioni di gestione, determinazioni motivate alle quali si applicano le norme previste per le deliberazioni della giunta in ordine all'attestazione della copertura finanziaria e in ordine alla pubblicità, esecutività e immediata eseguibilità).
- (6. Le responsabilità del segretario comunale sono regolate dalla legge).
- (7. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività.)
- e) convoca e presiede la conferenza dei capi settore;
- f) ha potere di certificazione ed attestazione per tutti gli atti del Comune;
- g) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue funzioni;
- h) esprime il parere di cui all'art.49 del D.Lgs n.267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
- i) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
- 8. 5. Possono essere attribuite al segretario le funzioni di direttore generale. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di direttore generale.
- 9. Possono essere attribuite al segretario funzioni non espressamente indicate dalla legge se previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. -

Art. 42 (ex art.36) *Capi settore*

- 1.I funzionari preposti ai settori sono responsabili dei servizi affidati ai rispettivi settori e come tali svolgono i compiti e le funzioni stabiliti dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e delegati dal sindaco.
 - 2. Essi adottano, nell'esercizio delle funzioni di gestione, determinazioni motivate che sono esecutive dal momento in cui vengono firmate o, se comportano impegni di spesa, dal momento in cui riportano il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 3. Le determinazioni non sono soggette a pubblicazione all'albo pretorio, ma una copia di ogni determinazione, con l'omissione di eventuali dati sensibili, è inclusa in un raccolta accessibile, senza formalità, da parte di tutti i cittadini.

Art. 43 (ex art.37)

Il responsabile del servizio finanziario

1. La pianta organica del personale dipendente deve prevedere un responsabile del servizio finanziario, che è anche Responsabile di Ragioneria.

Art. 44 (ex art.38)

Incarichi dirigenziali e collaborazioni esterne

- 1. La Giunta può ricoprire con personale esterno i posti dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato. Il contratto ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.
- 2. La Giunta può altresì, con deliberazione motivata e con convenzione a termine, avvalersi di collaborazioni esterne ad elevato contenuto di professionalità.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

Art. 45(ex art.39)

Servizi in economia

- 1. La gestione dei servizi in economia è disciplinata da appositi regolamenti.
- 2. Il Comune può dare in appalto attività materiali attinenti ai servizi gestiti in economia quando non dispone di una organizzazione idonea all'esecuzione diretta.
- 3. Il Comune può concludere contratti d'opera e contratti aventi per oggetto una prestazione d'opera professionale quando non è possibile o non è conveniente l'utilizzazione di personale dipendente.

Art. 46 (ex art.40)

Amministrazione delle Aziende speciali e delle Istituzioni

- 1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e professionalità per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici.
- 2. La nomina avviene sulla base di un documento, corredato dai "curricoli" dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
- 3. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, deve essere presentato al Segretario almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
- 4. Gli amministratori possono essere sostituiti "in toto" col procedimento previsto per la mozione di sfiducia alla Giunta Comunale.

Singoli amministratori possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio su proposta motivata del Sindaco.

Art. 47 (ex art.41) *Ordinamento delle Istituzioni*

- 1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione provvede agli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
- 2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende all'istruttoria e all'esecuzione degli atti del Consiglio.

Adotta nei casi d'urgenza o su delega del Consiglio atti che deve rispettivamente sottoporre a ratifica o comunicare nella prima seduta del Consiglio.

- 3. Il direttore è responsabile dell'istruttoria e della esecuzione degli atti del Consiglio e del Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e provvede alla verbalizzazione. Esprime parere preventivo sugli atti del Consiglio e del Presidente in ordine alle loro legittimità, alla loro idoneità a conseguire lo scopo e alla loro regolarità contabile. È il Capo del personale dell'istituzione.
- 4. L'istituzione può dare in appalto attività materiali attinenti ai servizi affidati alla sua gestione. Può affidare attività mediante contratti d'opera e mediante contratti aventi per oggetto prestazioni d'opera professionale.

Art. 48(ex art.42) *Convenzioni*

- 1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti Locali o loro Enti Strumentali.
- 2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art.49 (ex art.43) *Consorzi*

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per l'economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

- 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
- 3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
- 4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 50(ex art.44) *Unione dei Comuni*

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi efficienti alla collettività.

Art. 51 (ex art.45) *Accordi di programma*

- 1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
- 2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:
- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
- 3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservazione delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI CONTROLLO INTERNO

Art. 52 (ex art.46)

Criteri del controllo economico-finanziario

- 1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e le altre scritture contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi ai fini del controllo sulla efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 2. Il Segretario Comunale, sentiti i capi settore, deve, se richiesto dalla Giunta Municipale, redigere una relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Bilancio di Previsione, sulla idoneità del personale, dei mezzi e degli altri aspetti organizzativi alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi delineati nel bilancio stesso.
- 3. La revisione economico-finanziaria, prevista dalla legge 142/90 dagli artt. 234 e seguenti del

D.Lgs n.267/2000 sull'ordinamento delle Autonomie Locali, prevede la figura del Revisore, che oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge stessa, non deve incorrere in casi di incompatibilità od ineleggibilità che sono fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale (art. 2, 3 e 4 L. 23/4/81 n. 154) e per l'elezione a Sindaco della S.p.a. (art. 2399-2400-2404-2405 del Codice Civile). Non possono essere eletti, inoltre, e se eletti decadono, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile cioè l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o il condannato a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado degli Amministratori.

La cancellazione dagli albi professionali comporta la decadenza dall'ufficio di Revisore.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza o di incompatibilità sarà nominato il sostituto, che subentrerà alle stesse condizioni e scadrà alla fine del mandato di colui che è cessato.

Al Revisore è data la possibilità a sua richiesta ed a proprie spese, di servirsi della collaborazione di un esperto in discipline inerenti la legislazione e l'ordinamento degli EE.LL, per lo svolgimento più efficace e più efficiente del proprio compito.

Il Revisore del conto, oltre agli adempimenti espressamente previsti dalla legge, deve redigere una relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del Bilancio di Previsione, sulla corretta impostazione del bilancio sotto l'aspetto finanziario e contabile e ai fini del controllo sulla efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Un costante controllo della gestione economico finanziaria di cui fornirà rapporti informativi alla Giunta Municipale, con eventuali proposte di modifica della stessa.

Vigila sulla amministrazione del patrimonio e sulla regolarità fiscale e tributaria.

Art. 53 (ex art.47) *Norme Regolamentari*

Il regolamento disciplina i rapporti organizzativi tra il revisore del conto e gli organi e uffici del Comune, e fisserà il diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art.54 Entrata in vigore dello Statuto

- 1.Il presente Statuto, adottato dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6 comma 4 del D.Lgs n.267/2000, esperito il controllo di legittimità da parte del competente organo regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi. Entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
- 2. Esaurite le pubblicazioni di cui al precedente comma il presente Statuto è altresì trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.